



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 27

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI 2020. RIDUZIONI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI A CAUSA DEL COVID-19 E CONFERMA DELLE TARIFFE 2019.

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **venti e trenta** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è a porte chiuse (COVID-19).

Assume la presidenza il sig. Aldo PICALLI Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni PUCCIANO, che procede all'appello nominale. Risultano:

		Presenti	Assenti
PICALLI Aldo	Sindaco	SI	
GAROFANO	Francesco	SI	
FRACCHIA	Michele	SI	
GARRA	Alessandra	SI	
GOSO	Nicolò	SI	
LEVRATTO	Eros	SI	
SCARZELLA	Roberto	SI	
SMITS	Natasja	SI	
TORELLO	Alberto	SI	
MANCONI	Andrea	SI	
GIURINTANO	Giuseppina	SI	
MINETTI	Daniela	SI	
MOLINARI	Adriano	SI	
	TOTALE	13	

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI 2020. RIDUZIONI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI A CAUSA DEL COVID-19 E CONFERMA DELLE TARIFFE 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 138 del d.l. 19/05/2020, n. 34, che ha abrogato l'art. 107, comma 4 del d.l. 17/03/2020, n. 18, il quale fissava al 30/06/2020 il termine di approvazione delle tariffe della TARI, e l'art. 1, comma 683-*bis* della l. 27/12/2013, n. 147, il quale fissava al 30/04/2020 il termine di approvazione dei regolamenti TARI, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che differisce al 31/07/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione e delle deliberazioni tariffarie e regolamentari dei tributi;
- l'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che ha disposto che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- l'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone che *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- l'art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

- la deliberazione dell'ARERA, n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato, in particolare, la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti Kd per la parte variabile della tariffa;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 238 del 26/06/2020, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamati:

- il Regolamento generale delle entrate comunali efficace ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 27/03/2019, n. 3, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le tariffe TARI per l'anno 2019;

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31/01/2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- l'emergenza epidemiologica in atto e i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;
- ARERA è intervenuta a integrare il quadro regolatorio in maniera continua anche durante l'emergenza, nei modi di seguito esplicitati, sicché le amministrazioni locali si sono trovate a dover definire le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 entro una cornice normativa instabile e talora di incerta interpretazione;
- l'Autorità con deliberazione 07/05/2020, n. 158 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- ARERA ha di conseguenza adottato la deliberazione 26/06/2020, n. 238, in cui ha indicato le

regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 07/05/2020, n. 158, sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, col che l'Autorità ha prospettato che le agevolazioni di cui al punto precedente possano essere poste a carico di tutti i contribuenti TARI attraverso un riparto dei costi nei tre esercizi successivi, facendo tuttavia salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, confermando anche per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019, come da allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, sia con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata come previsto dalla deliberazione di ARERA, sia prevedendo una agevolazione anche a favore utenze per cui non sia stata disposta la sospensione per previsioni di legge, in quanto la produzione dei rifiuti di quasi tutte le categorie ha subito una contrazione, secondo le linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- la maggiore incisività dell'intervento del Comune di Millesimo è perseguita con una riduzione anche della parte fissa per le utenze non domestiche, e non solo della parte variabile, come invece previsto da ARERA;
- la conferma delle tariffe 2019 presuppone che il costo delle riduzioni sia recuperato nel corso dei tre anni successivi, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA, sia per quanto riguarda l'ulteriore riduzione decisa dal Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147;
- quest'ultima considerazione rende quindi preferibile effettuare riduzioni diverse, e più ampie, rispetto a quelle introdotte da ARERA, che dovrebbero invece trovare copertura nel piano finanziario, e dunque restare a carico dei contribuenti, sia pure con facoltà per il Comune di effettuare il recupero della minore entrata in tre anni a partire dall'anno 2021;
- il Servizio Tributi ha stimato che il costo per le riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche, come sopra definite, è di 38.000,00 €,

Ritenuto:

- di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale 27/03/2019, n. 3, efficace ai sensi di legge, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27;
- di approvare le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni alle utenze non domestiche di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 238/2020, secondo i seguenti criteri:
 - a) riduzione del 25% per le utenze di attività riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali
 - b) riduzione del 33% qualora la sospensione di cui alla lettera precedente si sia protratta nel mese di giugno;
 - c) riduzione del 15% per le utenze delle altre attività, ad eccezione di quelle indicate al punto 4 dell'allegato 2

- di mandare al Servizio Tributi l'assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni previste;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

Con voti

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale 27/03/2019, n. 3, efficace ai sensi di legge, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27;
2. **di approvare** le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni alla utenze non domestiche di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a norma dell'art.1, comma 660, della l. 27/12/2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 238/2020, secondo i seguenti criteri:
 - a) riduzione del 25% per le utenze di attività riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali
 - b) riduzione del 33% qualora la sospensione di cui alla lettera precedente si sia protratta nel mese di giugno
 - c) riduzione del 15% per le utenze delle altre attività, ad eccezione di quelle indicate al punto 4 dell'allegato 2;
4. **di mandare** al Servizio Tributi l'assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni previste;
5. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
6. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.

Di dichiarare, con, immediatamente esigibile